

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore STELLA GIOVANNI

Seduta del 12/01/2021

FATTO

La ricorrente ha stipulato in data 18/11/2014 un contratto di finanziamento contraddistinto dal n. ***829, da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente in corrispondenza della rata n. 48/120. Al momento dell'estinzione rimanevano, dunque, n. 72 rate ancora da corrispondere (pari a € 317,00 ciascuna).

Il cliente ha presentato reclamo il 20/7/2020, chiedendo € 2.459,47 secondo i seguenti conteggi:

- istruttoria erogazione € 270,00;
- spese di attivazione € 342,36;
- spese di gestione € 21,19 al netto di € 50,81 già rimborsati;
- attività/mediazione € 1.825,92;
- totale € 2.459,47.

L'intermediario, riscontrando il reclamo in data 13/07/2020, riteneva la pretesa restitutoria priva di fondamento giuridico e quindi non fondata la richiesta avanzata, precisando in particolare di:

- aver già rimborsato alla cliente le commissioni applicate al finanziamento nella misura complessiva di € 50,81;
- rendersi disponibile a riconoscere l'ulteriore somma di € 471,19, rispetto a quella già corrisposta al cliente, al fine di preservare la qualità del rapporto.

Con le controdeduzioni l'intermediario ha così replicato:

- a) la cd. sentenza "Lexitor" non ha efficacia orizzontale, come già sostenuto dalle prime pronunce dell'AGO;
- b) l'art. 125 *sexies* del TUB limita il rimborso ai soli costi c.d. recurring, cioè dovuti per la restante parte del contratto;
- c) la provvigione dell'intermediario del credito (commissione accessoria) ha natura *up front* ed è stata corrisposta interamente all'intermediario stesso, come da fattura allegata alle controdeduzioni;
- d) le commissioni di attivazione e le spese di istruttoria non sono rimborsabili in quanto relative ad attività *up front*, e, in particolare, rispettivamente all'attivazione ed all'istruttoria del prestito;
- e) in ordine alle commissioni di gestione percepite dalla banca, in sede di conteggio estintivo ne è stata detratta la quota non maturata nella misura di € 50,81, secondo il criterio del costo ammortizzato (IAS 39) che risponde ai criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS.

Con le conclusioni l'intermediario ha chiesto in via principale di rigettare l'avversa richiesta di restituzione di rimborso delle ulteriori somme a titolo di commissioni gestione, tenuto conto di quanto già rimborsato pari a € 50,81; di rigettare l'avversa richiesta di restituzione delle commissioni di istruttoria, di attivazione e di intermediazione. In via subordinata chiede di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo, pari a € 471,19, rifiutato dal ricorrente; in via ulteriormente subordinata, di decurtare dall'importo individuato dal Collegio a titolo di rimborso, quanto già rimborsato a titolo di commissioni pari a € 50,81.

DIRITTO

Il Collegio osserva innanzitutto che in materia di cessione del quinto è intervenuta di recente, come è noto, la sentenza della Corte di Giustizia 11/09/2019, causa C-383/18, che è stata chiamata a rispondere al seguente quesito del giudice del rinvio: *"se l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ["Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto"] debba essere interpretato nel senso che il diritto ad una riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto"*. Pare opportuno per completezza richiamare i fondamentali passaggi motivazionali della pronuncia della Corte di Giustizia e l'interpretazione dell'art.125 *sexies* TUB che, a seguito della suddetta sentenza, è stata offerta dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro con la recente decisione 11/12/2019 n. 26525.

La Corte di Giustizia ha premesso che:

- sul piano normativo il citato articolo 16 *"letto alla luce del considerando 39 [della direttiva] prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. Per quanto riguarda la nozione di «costo totale del credito», l'articolo 3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non*

contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione”;

- “...la direttiva 2008/48...mira a garantire un’elevata protezione del consumatore... Al fine di garantire tale protezione, l’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate ... non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti”.

La CGUE ha osservato, fra l’altro, che:

- “l’effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto”;

- occorre infatti evitare “il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito”, riducendo “al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto”;

- è “molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”;

- “includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito” poiché “l’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva ... prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito” e che “nel caso di un rimborso anticipato...il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest’ultima diventa disponibile per la conclusione...di un nuovo contratto di credito”.

La Corte è pervenuta pertanto alle seguenti conclusioni: *“occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.*

A seguito della suddetta sentenza, la Banca d’Italia, con le *“linee orientative”* oggetto di comunicazione del 4/12/2019 - al fine di *“favorire un pronto allineamento al quadro delineatosi e preservare la qualità delle relazioni con la clientela”* - ha fornito il seguente *“punto di riferimento per gli intermediari che offrono contratti di credito ai consumatori”*: *“Nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti...gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai costi...definiti...‘upfront’ il criterio di rimborso dovrà essere “proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato)”.*

Nella menzionata decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento, con riferimento alla sentenza della CGUE, ha enunciato i seguenti principi di diritto:

- “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

- “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Da quanto sopra consegue l'infondatezza dell'eccezione sollevata dall'intermediario resistente, secondo cui la sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11 settembre 2019 non troverebbe applicazione al caso di specie.

Del resto, in linea con le conclusioni del Collegio di Coordinamento ABF n. 26525/19, il Tribunale di Torino, sentenza 21.3.2020, ha enunciato i seguenti principi:

- (i) l'argomento dei limiti all'efficacia diretta "orizzontale" della direttiva 2008/48 è inconcludente, in quanto la direttiva è stata trasposta nel diritto nazionale con il cit. d.lgs. 13.8.2010 n. 141 ed è dunque la norma interna, qui l'art.125-sexies TUB (che ne costituisce fedele trasposizione), a essere fonte dei diritti e obblighi delle parti e metro di giudizio della legalità delle clausole contrattuali;
- (ii) la distinzione, ai fini dell'ammissione o meno a rimborso, fra costi *recurring* ed *up front* è superata per effetto della necessità di interpretare la normativa nazionale in maniera conforme alla sentenza "Lexitor", con conseguente nullità delle clausole contrattuali che prevedono la non rimborsabilità degli oneri rientranti nel "costo totale del credito" ex art. 127 TUB.

In conformità con quest'ultima pronuncia cfr. anche la sentenza del Tribunale di Napoli, del 7.2.2020, n. 1340 - relativa ad un contratto di cessione del quinto stipulato prima dell'entrata in vigore dell'attuale art. 125 sexies TUB - secondo la quale al contratto si deve applicare il "vecchio" articolo 125, comma 2, TUB e la disposizione deve essere interpretata in base alla cd. sentenza "Lexitor".

Quanto alle modalità di riduzione dei costi istantanei il Collegio di Coordinamento, dopo avere premesso (cfr. motivazione) che *"occorre depurare il documento contrattuale dalla inserzione della clausola che, sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari, in quanto contraria a norma imperativa...e perciò affetta da nullità (di protezione) rilevabile di ufficio ai sensi degli artt. 127 TUB e 1418 c.c."*, ha ritenuto in particolare che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento"*.

Circa le conseguenze dell'interpretazione della Corte di Giustizia sui ricorsi ABF, già decisi o ancora pendenti, nella pronuncia n. 26525/19 si è precisato che:

- *"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda"*.
- *"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring"*.
- *"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring"*.

Tutto ciò premesso, nel caso di specie non risulta la presentazione all'ABF di precedenti ricorsi riferiti al medesimo contratto di finanziamento in esame, con i quali sia già stata domandata la retrocessione di costi in conseguenza dell'estinzione anticipata.

Dalla documentazione prodotta risulta un conteggio estintivo al 28/02/2019, per 48 rate scadute con 72 rate residue. Dal conteggio risulta un rimborso di € 50,81.

È stata prodotta la liberatoria, che conferma l'avvenuta estinzione del prestito a far data dal 28/02/2019, in corrispondenza della rata n. 48/120.

Il contratto prevede le seguenti condizioni economiche (oggetto di contestazione):

A € 450,00 spese di istruttoria

B € 570,60 commissioni di attivazione

C € 120,00 commissioni di gestione

F € 3.043,20 costi di intermediazione.

Il ricorrente chiede il rimborso delle seguenti voci di costo secondo il criterio del pro rata temporis: commissione di istruttoria, di attivazione e commissioni di gestione, queste ultime comprensive delle spese di gestione documentale, oneri di intermediazione.

L'intermediario allega la fattura relativa al pagamento della provvigione in favore di E. SPA (cfr. all.ti controdeduzioni), soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 106 TUB: sul contratto consta la firma di una mandataria di quest'ultimo, come verificato nella banca dati OAM.

La banca allega l'incarico di intermediazione conferito all'intermediario ex art. 106 TUB sopra indicato, da cui risulta che l'attività era circoscritta alla fase prodromica del contratto (all. 5 controdeduzioni).

Versa in atti anche la fattura emessa da tale intermediario con riepilogo del compenso ricevuto in relazione al contratto in esame e l'evidenza del bonifico eseguito in suo favore (all.ti 7 e 9 controdeduzioni).

La ricorrente produce il piano di ammortamento allegato al contratto, dal quale risulta la somma relativa alle commissioni di gestione (C) che costituisce parte di ogni singola rata. L'importo rimborsato dall'intermediario risulta, pertanto, calcolato sommando la "quota commissioni" relativa ad ogni rata residua. A lato di ogni pagina del piano risulta la sottoscrizione della cliente.

Secondo le recenti posizioni condivise dai Collegi, le commissioni di gestione sono rimborsabili secondo il criterio contrattuale (piano di ammortamento), in presenza - come nella fattispecie - di clausola del contratto che rinvia al piano di ammortamento e del relativo documento sottoscritto dalla cliente (solo in mancanza di tali condizioni, si applica il criterio *pro rata temporis*).

Sempre secondo gli orientamenti dei Collegi, le spese di istruttoria (A), le commissioni di attivazione (B) e gli oneri di intermediazione (D) sono qualificabili come costi *up front*.

Applicando ai costi *up front* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19) e tenuto conto delle restituzioni già intervenute in sede di estinzione, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 28.360,48	Tasso di interesse annuale	6,15%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	317,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/02/2015	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	39,03%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
A - Spese istruttoria				450,00	Upfront	39,03%	175,63		175,63
B - Commissioni attivazione				570,60	Upfront	39,03%	222,70		222,70
C - Commissioni gestione				120,00	Contrattuale	***	50,81	50,81	0,00
D - Oneri di intermediazione				3.043,20	Upfront	39,03%	1.187,74		1.187,74
								TOTALE:	1.586,07

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo totale è pari a € 1.586,07 ed è inferiore alla richiesta del cliente, che ha applicato

il criterio del *pro rata temporis* per l'intero ammontare delle commissioni medesime.
Si precisa, infine, che alla luce delle modifiche alle Disposizioni ABF entrate in vigore dal 1° ottobre 2020, secondo cui gli importi contenuti nelle pronunce di accoglimento sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5), il Collegio ha ritenuto di applicare tale criterio di arrotondamento per tutti i dispositivi della specie assunti a partire dal 1° ottobre 2020, anche con riferimento a ricorsi presentati prima di tale data.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.586,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA